

Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2018, n. 12-6407

**Giudizio pendente avanti la corte di appello di Torino, promosso da Invitalia Partecipazioni s.p.a. e Finde s.p.a. contro Regione Piemonte, in materia di servizi finanziari alle imprese. Approvazione di accordo transattivo.**

A relazione dell'Assessore De Santis:

Vista la D.G.R. n. 7-1316 del 29.12.2010 con la quale si autorizzava il Presidente della Giunta Regionale ad agire avanti il Tribunale di Torino nei confronti di Invitalia Partecipazioni S.p.A. (già Investire Partecipazioni S.p.A.) e FINDE S.p.A., soggetti attuatori della Misura 1.5, Sottomisura A del DOCUP, per il risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell'inadempimento alla convenzione 1 luglio 1999 recante l'affidamento della Misura 1.5 (servizi finanziari alle imprese) Sottomisura A – costituzione di un fondo di capitale di rischio) – limitatamente alla posizione di Sefi S.p.A.

Nella medesima delibera, considerata la peculiarità e complessità dell'azione nei confronti della Investire Partecipazioni S.p.A., che richiedeva una specifica competenza di analisi e valutazione, la Giunta Regionale riteneva di avvalersi del patrocinio congiunto e disgiunto dell'avv. Ilaria Chesta, professionista legale interno all'Avvocatura regionale e dell'avv. Andrea Lanciani dello Studio legale Tosetto, Weigmann e Associati, avvocato di acclarata competenza in diritto societario e con una puntuale conoscenza della questione riguardante l'attuazione della Convenzione sopra descritta, in seguito all'espletamento di consulenza affidatagli precedentemente dalla Direzione Attività Produttive.

Detta controversia è stata decisa dal Tribunale di Torino con sentenza n. 1557/2015 del 2 marzo 2015, che, in accoglimento delle domande della Regione Piemonte, ha condannato Invitalia Partecipazioni S.p.A. e Finde S.p.A. al pagamento di Euro 2.538.752,00 oltre interessi legali e spese di giudizio.

Invitalia Partecipazioni S.p.A. ha notificato alla Regione Piemonte atto di citazione in appello avverso la predetta sentenza con richiesta della sua integrale riforma.

Con D.G.R. n. 8-1637 del 29.6.2015, integrata, con D.G.R. 19-1672 del 6 luglio 2015 (per comprendere la seconda società coinvolta: FINDE s.p.a., che ha altresì impugnato la sentenza di primo grado), la Giunta regionale ha autorizzato il Presidente della Giunta regionale a resistere nel giudizio di appello, promosso da Invitalia Partecipazioni S.p.A., e a proporre eventuale impugnazione incidentale, avverso la suddetta sentenza, confermando l'incarico per il patrocinio legale all'avv. Andrea Lanciani dello Studio legale Tosetto, Weigmann e Associati.

I giudizi d'appello sono stati riuniti ed assegnati alla Corte d'Appello di Torino, Sez. I Civ., Dott. GROSSO (R.G. 955/2015 e R.G. 963/2015).

La causa è proseguita. Alla fine di maggio 2016 è pervenuta dall'avv. Lanciani, per il tramite dell'Avvocatura regionale, una prima proposta della controparte per transigere la controversia. E' seguita una fase di approfondimento e di trattative, con più rinvii dell'udienza di precisazione delle conclusioni, prevista inizialmente in data 7/6/2016 e tenutasi infine l'11/7/2017. Sono seguite la presentazione delle comparse conclusionali e delle memorie di replica e, contestualmente, è pervenuta nuovamente un'offerta di controparte per riprendere le trattative, che

si erano interrotte a causa della necessità di ricostituzione del consiglio di amministrazione di Invitalia.

In data 17/11/2017 Invitalia Partecipazioni S.p.A e FINDE S.p.a. hanno inviato alla Regione Piemonte, tramite l'avv. Lanciani, una proposta formale ed irrevocabile per 90 giorni per la definizione transattiva delle reciproche pretese e del giudizio, facendo seguito alle trattative intercorse ed alle precisazioni richieste dalla Regione su alcune condizioni dello stipulando accordo.

A seguito dell'istanza del 20/11/2017, con cui tutte le parti hanno congiuntamente richiesto la rimessione della causa in istruttoria al fine di consentire la formalizzazione dell'accordo transattivo e la definizione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c., la Corte d'Appello ha emesso ordinanza con la quale ha fissato, per la trattazione della causa, l'udienza del 30.1.2018, ore 9.

Preso atto del parere espresso dall'Avvocato Lanciani in merito al contenuto dell'intesa transattiva (prot. ricezione n. 4662 del 18/01/2018 agli atti presso la Direzione Competitività del sistema regionale e trasmesso in copia all'Avvocatura regionale), che ha evidenziato diversi profili critici inerenti la complessa causa in argomento e le incertezze giurisprudenziali in ordine alla qualificazione del contratto stipulato all'epoca fra le parti: mandato o appalto di servizi. Dalla diversa qualificazione contrattuale, in particolare, discendono importanti conseguenze sotto il profilo della prescrizione: poiché per l'appalto di servizi la prescrizione si verifica in due anni dalla consegna del servizio, mentre per il mandato è decennale, solo in quest'ultimo caso la pretesa regionale sarebbe stata azionata tempestivamente, si sarebbe invece verificata la prescrizione qualora il contratto fosse qualificato come appalto di servizi.

Poiché il credito vantato in sede giurisdizionale nei confronti di Invitalia Partecipazioni S.p.a. e Finde Spa presenta gli aspetti di aleatorietà puntualmente rappresentati nel parere dell'Avv. Lanciani.

Alla luce della proposta transattiva, la cifra totale da corrispondere alla Regione da Invitalia Partecipazioni S.p.a. (€ 1.260.000,00) e Finde Spa (€ 840.000,00) è pari ad euro 2.100.000,00 e rappresenta l'82,71 per cento della richiesta in via capitale della Regione Piemonte pari a Euro 2.538.752 (con esclusione quindi di interessi e spese di giudizio).

Tale percentuale rappresenta un parametro di convenienza per l'Amministrazione regionale rispetto all'alternativa consistente nell'azione legale di recupero del credito già intrapresa, tenendo anche conto, su conforme indicazione contenuta nel parere dell'Avv. Lanciani, che ci sono ragionevoli motivi che inducono a ritenere la via transattiva quella che consente all'Amministrazione maggior certezza in ordine al recupero di un importo che, seppure non corrispondente al totale del risarcimento complessivamente richiesto in giudizio, tuttavia elimina il rischio di soccombenza (effettivamente sussistente per le ragioni suindicate) con perdita totale dell'importo oggetto di contenzioso.

Visti

- lo Statuto Regionale;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- la legge regionale n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale".

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale, e che la somma totale di € 2.100.000,00 sarà accertata sul capitolo 30835 di entrata per le annualità 2018 e 2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della DGR. n. 1-4046 del 17/10/2016.

La Giunta regionale, a voti unanimi,

*delibera*

- di approvare lo schema di accordo transattivo che si allega (allegato 1) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- che la somma totale di € 2.100.000,00 sarà accertata, sul capitolo di entrata 30835 per le annualità 2018 e 2019;
- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione di ogni atto necessario all'attuazione della presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

(omissis)

Allegato

SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO

Tra

- REGIONE PIEMONTE, con sede in Torino, Piazza Castello 165, c.f. 80087670016, in persona del legale rappresentante pro tempore d.ssa Giuliana FENU, come da deliberazione della Giunta Regionale n. xxx del 26/01/2018

e

- INVITALIA PARTECIPAZIONI S.P.A, con socio unico (già Investire Partecipazioni s.p.a.) con sede legale in Roma, Via Calabria 46, c.f., iscr. reg. impr. Roma e p. iva n. 05052031001, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Massimo Orengo;

- FINDE S.P.A., con sede legale in Torino, Corso Giovanni Lanza 101, c.f. e p. iva 06633950016, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore, dott. Michele Denegri.

Di seguito anche, se congiuntamente, le "Parti".

\* \* \*

Premesso che

a) con atto di citazione notificato in data 16 dicembre 2011, la Regione Piemonte conveniva, dinanzi al Tribunale di Torino, Invitalia Partecipazioni S.p.A. e Finde S.p.A., lamentando inadempimenti alla Convenzione del 1° luglio 1999 stipulata tra le Parti e avente per oggetto la gestione dell'attività di investimento nella società Sefi S.p.A. e chiedendo il risarcimento danni;

b) Invitalia Partecipazioni S.p.A. e Finde S.p.A. si sono costituite contestando le domande della Regione Piemonte e chiedendone il rigetto;

c) con sentenza n. 1557/2015 del 2 marzo 2015, il Tribunale di Torino condannava Invitalia Partecipazioni S.p.A. e Finde S.p.A., in solido, al pagamento in favore della Regione Piemonte di € 2.538.752,00, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, spese di lite e compensi per la CTU;

d) con separati atti di appello notificati in data 11 maggio 2015, Invitalia Partecipazioni S.p.A. e Finde S.p.A. impugnavano la suddetta sentenza dinanzi alla Corte di Appello di Torino. Le cause iscritte ai nn. di R.G. 955/2015 e 963/2015 e assegnate alla prima sezione al cons. rel. dott. Grosso, sono state riunite alla prima udienza del 6 ottobre 2015;

e) la Regione Piemonte si costituiva nel giudizio di appello, chiedendo la conferma della sentenza di primo grado e proponendo appello incidentale;

- f) all'udienza dell'11 luglio 2017 la Corte di Appello di Torino tratteneva la causa in decisione e assegnava alle parti termini di legge e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica;
- g) il 17 novembre 2017, Invitalia Partecipazioni S.p.A. e Finde S.p.A. formulavano proposta irrevocabile di definizione della controversia;
- h) il 20 novembre 2017, i procuratori delle parti formulavano istanza di rimessione della causa in istruttoria, al fine di formalizzare l'accordo transattivo e la definizione del giudizio;
- i) con ordinanza del 24-27 novembre 2017, la Corte d'Appello di Torino disponeva la rimessione della causa in istruttoria, fissando l'udienza del 30 gennaio 2018 per la trattazione della causa;
- l) il 5 dicembre 2017 Invitalia Partecipazioni S.p.A. e Finde S.p.A. effettuavano il pagamento delle spese di registrazione della sentenza di primo grado;
- m) con deliberazione della Giunta Regionale n..... del ..... 2018, la Regione Piemonte, accettando la proposta irrevocabile di Invitalia Partecipazioni S.p.A. e Finde S.p.A., approvava lo schema di proposta di accordo transattivo per definire la controversia, demandando alla Direzione Competitività del sistema regionale l'adozione di ogni atto necessario all'attuazione della deliberazione stessa.

Tanto premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

#### Art. 1

1.1. A transazione dei rapporti indicati in premessa e dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Torino (sez. I dott. Grosso, R.G. 955/2015 e R.G. 963/2015), Invitalia Partecipazioni S.p.A. e Finde S.p.A. si impegnano a corrispondere in favore della Regione Piemonte l'importo omnicomprensivo di € 2.100.000,00 con le seguenti modalità:

- i) Finde S.p.A. si impegna a versare la somma di € 840.000,00 in favore della Regione Piemonte al momento dell'accettazione della presente proposta;
- ii) Invitalia Partecipazioni S.p.A. si impegna a versare la somma di € 1.260.000,00 in favore della Regione Piemonte in rate mensili di eguale importo senza interessi, ciascuna scadente all'ultimo giorno lavorativo del mese e l'ultima con scadenza al 31 dicembre 2019, garantite dalla fidejussione bancaria a prima richiesta rilasciata da BNL-Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con firma autenticata e allegata alla presente proposta (all. 1). In caso di ritardato pagamento per oltre trenta giorni anche di una sola rata, la Regione Piemonte avrà la facoltà di inviare diffida ad adempiere con termine di trenta giorni e, trascorso tale termine senza che Invitalia Partecipazioni abbia provveduto al pagamento intimato, la stessa Invitalia Partecipazioni decadrà dal beneficio del termine e l'intero importo di € 1.260.000,00 di cui all'art. 1.1. ii), dedotti i pagamenti già effettuati da Invitalia Partecipazioni S.p.A., diverrà immediatamente esigibile.

## Art. 2

2.1. Le Parti rinunciano reciprocamente ad ogni domanda e azione, nonché a qualsiasi diritto e pretesa comunque connessi all'acquisto della partecipazione nella società Sefi effettuato nell'ambito dell'esecuzione della Convenzione del 1° luglio 1999.

2.2. La Regione Piemonte rinuncia alla sentenza n. 1557/2015 del 2 marzo 2015 del Tribunale di Torino e alla sua esecuzione.

## Art. 3

3.1. Finde S.p.A. sarà pienamente liberata, da ogni responsabilità con riferimento a quanto previsto nella presente scrittura nei confronti della Regione Piemonte, a seguito del pagamento dell'importo di € 840.000,00 in favore della Regione Piemonte di cui all'art. 1.1. lett. i) e della presentazione da parte di Invitalia Partecipazione S.p.A. della fidejussione bancaria a prima richiesta di BNL S.p.A. di cui all'art. 1.1. lett. ii);

3.2. Quanto stabilito dall'art. 3.1. resta valido ed efficace anche in caso di risoluzione del presente accordo per inadempimento di Invitalia Partecipazioni S.p.A. agli obblighi di cui all'art. 1.1. lett. ii).

## Art. 4

4.1. Le Parti si obbligano a provocare l'estinzione dei giudizi pendenti dinanzi alla Corte di Appello di Torino sez. I dott. Grosso, R.G. 955/2015 e R.G. 963/2015 depositando reciproche rinunce agli atti e accettazione delle rinunce a spese compensate entro quindici giorni dall'accettazione della presente proposta o non comparendo all'udienza del 30 gennaio 2018 e a quelle successive ai sensi dell'art. 309 c.p.c.

## Art. 5

5.1. Le spese di registrazione del presente accordo, ove dovute, saranno a carico di Invitalia Partecipazioni S.p.A. e Finde S.p.A.

## Art. 6

6.1. Il presente accordo non potrà essere prodotto nei giudizi di cui all'art. 1, né potrà esserne riportato il contenuto all'interno di atti giudiziari, salvo il diritto di tutela in caso di inadempimento della presente transazione.